



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE

RISPOSTA A NOTA

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470
Responsabile del procedimento: Mauro Corica
Recapito telefonico: 091 7073612 - Fax: 091 7073470
Email: mauro.corica@regione.sicilia.it

127 APR. 2016

Prot. n. 62638.....

Palermo

OGGETTO: Applicabilità al personale regionale dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 53 – nota di coordinamento.

P.E.C

Ai Servizi dal 9 al 20 di Gestione Giuridica ed Economica del Personale del Dipartimento Funzione Pubblica del Personale

Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

e, p.c.

All'ARAN SICILIA

Per finalità di coordinamento, a seguito di richieste di precisazioni pervenute in merito alla possibile applicazione anche in favore dei dipendenti regionali di quanto previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di permessi da riconoscere nella misura di giorni tre per anno solare in caso di decesso del coniuge o di documentata grave infermità dello stesso o di parente entro il secondo grado oltre ai permessi retribuiti previsti dall'art. 47, comma 2 del CCRL comparto non dirigenziale e dall'art. 27 dei CCRL per l'Area della Dirigenza, come modificati dall'art. 49 della l.r. n. 9/2015, si forniscono i richiesti chiarimenti.

In ambito statale, il comma 3 dell'art. 18 del CCNL per il personale del comparto ministeri del 14.9.2000 ha confermato la vigenza dei permessi retribuiti già previsti dell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995 ed ha inoltre riconosciuto, al comma 1 del medesimo articolo, il diritto del dipendente a fruire dei permessi e dei congedi per eventi e cause particolari di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000; tale previsione non è invece contemplata in ambito regionale.

Il legislatore regionale, infatti, nel procedere ad una armonizzazione con quanto previsto in materia in ambito statale, con i commi 19 e 20 dell'art. 49 della l.r. n. 9/2015, ha operato una sostanziale modifica rispetto a quanto previsto dall'art. 47 e dall'art. 27 dei rispettivi contratti per il comparto non dirigenziale e per l'Area della dirigenza, determinando il numero dei permessi retribuiti spettanti ai dipendenti per particolari motivi familiari o personali nella misura di n. 18 ore annue per il personale del comparto non dirigenziale e di n. 3 giorni per il personale dell'Area della dirigenza, nulla disponendo relativamente ad ulteriori permessi previsti.

L'ARAN SICILIA, in ordine alla problematica rappresentata, ha evidenziato le preminenti finalità di riduzione della spesa perseguite dal legislatore regionale con le norme di cui all'art. 49 della l.r. n. 9/2015 che, peraltro al comma 19, con riguardo ai permessi retribuiti, espressamente recita: ".....non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli".

Tanto premesso, tenuto conto della "voluntas legis" e sulla base di una interpretazione letterale della norma si ritiene che non siano concedibili al personale regionale i permessi retribuiti di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000 previsti dai contratti ministeriali.



IL DIRIGENTE GENERALE

(Grammanco)